



Unione nazionale  
istituzioni  
e iniziative  
di assistenza  
sociale

*Il Segretario Generale*

*Prot. n. 79/18*

Al Garante per la protezione dei dati personali  
Piazza Monte Citorio, 121  
00186 Roma

La scrivente Uneba è una Associazione di categoria, facente parte del Terzo Settore, che rappresenta circa 1.000 (mille) Enti che erogano servizi di natura sociosanitaria e sociale. La dimensione media degli Enti associati è pari a 35 dipendenti pro-capite.

I servizi erogati da\_i predetti Enti sono rivolti, prevalentemente, a soggetti anziani non autosufficienti, minori o disabili in regime residenziale, semi residenziale e domiciliare. Il servizio residenziale tipicamente erogato dalla gran parte degli Associati è quello di RSA, ovvero struttura ricettiva con capienza media tra gli 80 e i 100 posti letto destinata alla presa in carico della lungo assistenza in favore di soggetti anziani non autosufficienti over 75 anni, all'interno di un ambito territoriale limitato alla provincia ove insiste la struttura. Il servizio garantito a questa tipologia di ospiti è in gran parte di natura assistenziale (oltre il 70%) e, per la parte residua, di natura sanitaria. All'interno di queste strutture non possono, in ogni caso, essere effettuati trattamenti sanitari invasivi, tipici delle strutture ospedaliere, presso le quali gli ospiti vengono inviati in caso di bisogno.

Ogni ospite mediamente permane all'interno della RSA per circa tre anni, con un turnover medio tra il 20% e il 30% per struttura.

I dati autonomamente raccolti e conservati dalla singola RSA sono quindi mediamente relativi ad un ristretto numero di ospiti (circa 120 ogni anno), limitati ad un arco temporale di 3 anni e riferibili sia ad interventi di natura assistenziale/sociale che di natura sanitaria, nei limiti sopra delineati.

Effettuata questa breve ma doverosa descrizione onde consentire una adeguata contestualizzazione del problema, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione Europea del Regolamento UE n. 2016/679 la scrivente Associazione ha dato tempestivo avvio ad un tavolo di lavoro con l'obiettivo di fornire supporto ai propri Associati per il loro adeguamento alle previsioni del Regolamento.

Il gruppo di lavoro attivato internamente all'Associazione, il cui compito e mandato non sono ancora conclusi, ha iniziato ad elaborare una documentazione volta a supportare il graduale adeguamento degli Enti alla normativa, nella consapevolezza che il lavoro che



spetta ad ogni singolo ente non è di mera compilazione formale della documentazione, ma un processo in continua evoluzione, monitoraggio ed aggiornamento.

Tanto premesso, Uneba riterrebbe di fornire un servizio utile e qualificato ai propri associati chiedendo a questo Ufficio una valutazione preventiva di conformità alle normative vigenti della documentazione prodotta, che a tal fine viene allegata alla presente.

Tuttavia, con riferimento all' art. 37 del Regolamento, la scrivente ha maturato la convinzione che gli Enti associati non siano tenuti a designare un DPO. Infatti, nonostante che ci troviamo di fronte alla mancata indicazione, da parte del il legislatore comunitario, di criteri oggettivi per la definizione di "larga scala", né di criteri certi applicabili in via analogica,

- (a) gli Enti predetti sono soggetti di diritto privato;
- (b) la natura, l'ambito di applicazione ed il trattamento dei dati richiedono un monitoraggio di dati non regolare e sistematico bensì saltuario e frammentario e ben lungi dal poter essere considerato su larga scala;
- (c) le attività del titolare o del responsabile del trattamento dei dati possono avere come oggetto *categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10*, ma non principalmente né su larga scala.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il WP29, in assenza di standard e soglie di riferimento, indica di tenere conto dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:

- il numero di soggetti interessati, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento (come già indicato, nel nostro caso una popolazione di 120 nuovi soggetti all'anno con permanenza di tre anni);
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento (un triennio);
- la portata geografica dell'attività di trattamento (la provincia).

Allo stesso tempo, le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 243, hanno affermato che è da ritenersi su larga scala il trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell'ambito delle ordinarie attività, mentre è da escludersi nel caso di trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un singolo professionista sanitario.

Volendo attingere indicazioni dai lavori preparatori del Regolamento, si rileva che qui si identificano quali fattori di riferimento:

- trattamenti effettuati da imprese con più di 250 dipendenti (come già precisato, gli Enti associati hanno 35 dipendenti medi pro-capite);
- trattamenti relativi a 5mila interessati nell'arco di 12 mesi (come precisato, ogni RSA aderente tratta dati relativi a non più di 120 ospiti l'anno).

Inoltre, il "considerando 91" del Regolamento UE n. 2016/679 fornisce alcune indicazioni sul criterio di "larga scala", ritenendo rientrarvi il trattamento "di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato" e precisando che, d'altra parte, "non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala" il trattamento di "dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato".





Unione nazionale  
istituzioni  
e iniziative  
di assistenza  
sociale

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Associazione ha reso nota agli Associati la propria convinzione circa l' assenza dell'obbligo di dotarsi di un DPO sia per non assimilabilità della loro attività a quella tipica ospedaliera, sia per tipologia dei dati trattati, sia per numero di ospiti presi in carico, sia per il basso turn-over degli stessi, sia infine per l'assoluta incompatibilità della loro attività rispetto al principio di "larga scala", riservandosi tuttavia una conferma dopo averVi consultato sulla questione.

Qualora questa Autorità non ritenesse corretta la nostra interpretazione della normativa in relazione alla non obbligatorietà del DPO, Vi preghiamo di manifestarci il Vostro dissenso, eventualmente dandoci fin da ora la disponibilità ad un incontro volto a chiarire l'argomento e metterci in condizione di diramare agli Associati eventuali direttive definitive.

Vi chiediamo, allo stesso tempo, di esaminare la documentazione che si allega, per la quale si chiede una valutazione di conformità, senza escludere che anche questa possa formare oggetto di valutazione congiunta in occasione dell'ipotizzato incontro.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicarci ed inviamo distinti saluti.

Dr. Luciano Conforti



Roma, 19 giugno 2018

---

E' nostra ferma opinione che ciascun Ente aderente – per numero dei soggetti, volume dei dati, durata del trattamento ed ambito territoriale – sia assimilabile al singolo medico o operatore sanitario, non certo all'Ente ospedaliero.

Anche le "Linee guida sui responsabili della protezione dei dati" del 5 aprile 2017, WP 243, hanno affermato che è da ritenersi su larga scala il trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un ospedale nell'ambito delle ordinarie attività, mentre è da escludersi nel caso di trattamento di dati relativi a pazienti svolto da un singolo professionista sanitario.

Infine, il nostro convincimento appare anche confermato dal WP29 che, in assenza di standard e soglie di riferimento, ha indicato di tenere conto dei seguenti fattori al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su "larga scala":

- il numero di soggetti interessati, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
- la portata geografica dell'attività di trattamento.

00185 Roma – Via Gioberti, 60 – Tel. 06.59.43.091 – Fax 06.59.60.23.03  
e-mail: [info@uneba.it](mailto:info@uneba.it) – sito internet: [www.uneba.org](http://www.uneba.org)